



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE

Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 13368 del 07-08-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2222 - Data adozione: 16/02/2021

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1151/2012 art. 31 - Modulistica sull'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/02/2021

Numero interno di proposta: 2021AD002682

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 21 novembre 2012, n. 1151 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che con l'articolo 31 istituisce l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" che può essere utilizzata per descrivere i prodotti destinati al solo consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea ottenuti in territori definiti "montani";

Visto il Regolamento delegato della Commissione 11 marzo 2014, n. 665 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

Visto il D.M. 26 luglio 2017 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» ed i relativi allegati 1 e 2;

Visto in particolare che il citato D.M. 26 luglio 2017 definisce all'articolo 2 le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa «prodotto di montagna», compreso le eventuali deroghe di cui all'articolo 3;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 luglio 2018 "Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017 concernente disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale." e approvante l'allegato per la "Dichiarazione sull'origine degli alimenti per animali di allevamento inclusi nella filiera di qualità "prodotto di montagna" di cui al DM 26 luglio 2017 n.57167" ;

Visto il D.M. 2/08/2018 inerente "Istituzione del logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017";

Ricordato che l'indicazione di qualità «prodotto di montagna», a norma del titolo IV del Reg. UE n. 1151/2012 è tra le indicazioni e simboli dei regimi di qualità protetti ai sensi dell'articolo 44 del citato regolamento istitutivo e può essere utilizzato soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità, controllo esercitato ai sensi del Dlgs 15 dicembre 2017 n. 231" Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Richiamato il paragrafo 2 dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 che per delimitare le zone di montagna nelle quali è possibile usare l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", rinvia ai criteri stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, criteri confermati all'articolo 32 del Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Ricordato il D.M. n. 6277 del 08/06/2020 di adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi che

pubblica l'elenco dei Comuni di ciascuna Regione finalizzati al FEARS delle Regioni e Province autonome italiane;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 recante "Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziati delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013." che stabilisce che i perimetri georeferenziati in formato digitale, compreso il loro aggiornamento, rappresentano l'archivio regionale ufficiale delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013, tra cui le aree montane, consultabili tramite apposito servizio web gis GEOSCOPIO, sulle pagine del sito istituzionale della Regione Toscana;

Preso atto che i territori eligibili per l'uso dell'indicazione facoltativa "prodotto di montagna", consultabili sul servizio web gis GEOSCOPIO al link: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/zonesvantaggiate.html>, sono esclusivamente quelli evidenziati nella "Guida" etichettati come "Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013 – valide dal 02/11/2020 secondo DGR n. 1349 del 02/11/2020" in cui sono presenti Comuni interamente o parzialmente montani, nell'ambito delle "Zone montane ai sensi dell'art.32, par 1 a) del Reg. UE 1305/2013";

Ricordato che il D.M. 26 luglio 2017 all'art. 5 (Monitoraggio e controlli) stabilisce che ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno o semestralmente ove vi siano modificazioni o integrazioni, al competente Ministero, le informazioni relative agli utilizzatori della indicazione "prodotto di montagna" riferite all'anno solare precedente e che in base a tale monitoraggio aggiorna l'Elenco dei prodotti con indicazione di qualità "Prodotto di Montagna di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012 ed al Reg. (UE) n. 665/2014" ottenuti in Toscana di cui all'allegati 2 del citato D.M. 26 luglio 2017;

Considerato che il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", di seguito Settore, al ricevimento della "Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167" verifica che le condizioni indicate siano effettivamente corrispondenti riguardo ai seguenti elementi: i) corrispondenza della localizzazione delle attività con i territori definiti "zone montane" ai sensi dell'art.32, par 1 a) del Reg. UE 1305/2013; ii) all'appartenenza all'allegato I del trattato delle categorie dei prodotti proposti per l'etichettatura; iii) altre eventuali dichiarazioni fornite;

Considerato che l'operatore possa apportare modifiche alla propria attività che possano interessare requisiti essenziali per l'utilizzo della indicazione "prodotto di montagna" o decidere di cessarne l'utilizzo e che tali ulteriori informazioni devono essere comunicate al Settore;

Considerato, inoltre, opportuno dare adeguata visibilità alle produzioni ottenute nelle aree montane della Toscana che si fregiano dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", in quanto designazione ritenuta dal Parlamento Europeo e dalla Commissione, che ne hanno istituito l'uso, adeguata a generare valore aggiunto ai prodotti immessi sul mercato, fornendo ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confusione dei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti sul mercato;

Ritenuto, per quanto sopra considerato, procedere con l'adeguamento dell'allegato 1 del citato D.M. 26 luglio 2017 con gli elementi utili ad una più efficace istruttoria di ammissibilità e monitoraggio, approvando l'allegato A al presente atto, in quanto parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare un modulo, allegato B parte integrante e sostanziale al presente atto, finalizzato alla comunicazione da parte dell'operatore di eventuali variazioni intercorse a comunicazioni già effettuate, da farsi esclusivamente via pec entro 30 giorni dall'intervenuta modifica;

Ritenuto di approvare inoltre un modulo, allegato C parte integrante e sostanziale al presente atto, per la comunicazione della cessazione dell'uso dell'indicazione "prodotto di montagna" ed il relativo logo, da farsi esclusivamente via pec entro 30 giorni dall'intervenuta modifica

Decreta

1. di indicare quale riferimento ufficiale per la consultazione dei territori eligibili all'uso dell'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" il servizio web gis GEOSCOPIO al link: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/zonesvantaggiate.html> e precisamente esclusivamente i territori evidenziati nella "Guida" etichettati come "Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013 – valide dal 02/11/2020 secondo DGR n. 1349 del 02/11/2020" tra le "Zone montane ai sensi dell'art.32, par 1 a) del Reg. UE 1305/2013";
2. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, relativo alla "Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167" contenente le integrazioni finalizzate all'istruttoria regionale di ammissibilità da inviare esclusivamente via pec entro 30 giorni dall'avvio della produzione;
3. di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto, finalizzato alla comunicazione da parte dell'operatore di eventuali variazioni intercorse a comunicazioni già effettuate, da inviare esclusivamente via pec entro 30 giorni dall'intervenuta modifica;
4. di approvare l'allegato C, parte integrante e sostanziale al presente atto, per la comunicazione della cessazione dell'uso dell'indicazione "prodotto di montagna" ed il relativo logo, da inviare esclusivamente via pec entro 30 giorni dall'intervenuta cessazione;
5. di stabilire che l'Elenco dei prodotti con indicazione di qualità "Prodotto di Montagna di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012 ed al Reg. (UE) n. 665/2014" ottenuti in Toscana, sia divulgato sul sito della Regione Toscana per sostenere tali produzioni di qualità.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- A Allegato A comunicazione*
23bc27eb22c5cb64d5ec453b6c3bbff42adc06e1d25c08cd6d307752faf371ba
- B Allegato B variazioni*
c924a3aa6de16b229f6b38a13b142c104e87e5ee72ee04ae8476238afc9a9831
- C Allegato C cessazione*
25d0129a9b53f33c12de0e2fb21c596d59fda6102ede198f12c69c165898e968

CERTIFICAZIONE